

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

di LUCIANO SORGATO

Socio receduto: notifica dell'avviso di accertamento della società

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 1.07.2024, n. 18038, ha ritenuto fondato il ricorso del contribuente per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

La Corte di Cassazione, con **l'ordinanza n. 18038/2024**, ha ritenuto fondato il ricorso del contribuente per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, entrambi aventi la propria fonte giuridica negli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ritenendo necessario, in quanto socio receduto, che gli venga notificato anche l'atto impositivo della società.

Secondo la prospettazione difensiva, tale lesione si era concretizzata nella circostanza che l'avviso notificato recava solo il numero del diverso avviso emesso a carico della Società e gli utili ricostruiti nei periodi di imposta, senza l'allegazione dell'avviso di rettifica emesso ai danni della Società, in una data nella quale il socio aveva già dismesso la propria partecipazione sociale. Così testualmente il giudice di Cassazione: "Premesso che, pur facendo riferimento alla violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, la ricorrente ha sostanzialmente denunciato l'illegittimità dell'avviso di accertamento perché privo della necessaria motivazione, va osservato che, di recente, questa Corte ha inaugurato un orientamento che il Collegio condivide".

Si è, infatti, statuito con ordinanza 10.02.2022, n. 4239 che **"in tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta base sociale, ove tra l'anno d'imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell'atto impositivo, il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l'avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando "per relationem" alla motivazione dell'avviso di accertamento notificato alla società, manchi dell'allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali"**.

Sempre per la Cassazione se è corretta l'interpretazione che riconosce in capo al socio la conoscibilità degli atti indirizzati alla società, anche per la peculiare ristrettezza della compagine sociale, non può però essere affermato che il socio receduto abbia accesso agli atti e alla documentazione sociale, così come prevedono gli artt. 2261 e 2320 c.c. per le società di persone, oppure l'art. 2476, c. 2 del c.c., per le società a responsabilità limitata. Ci si troverebbe, in altri termini, di fronte ad un soggetto che, ricevuta notificazione di un avviso d'accertamento con il quale gli si ridetermina il reddito da partecipazione in una società, di cui non è più socio, ma relativamente ad una annualità in cui era tale, deve apprestare nei successivi 60 giorni la propria difesa (o anche solo valutare se tale impugnazione è conveniente), senza alcuna garanzia di accesso alla documentazione notificata alla società, cui *per relationem* fa rinvio l'atto impositivo ricevuto.

Senz'altro condivisibile, in quanto garantista, appare essere il citato passo della Cassazione.

Tuttavia, la questione che rimane dibattuta riguarda l'ampiezza dei **motivi d'impugnazione** che dispone il socio (e non solo quello receduto) avverso il proprio atto impositivo. Se, in altri termini, la difesa processuale può investire anche i motivi alla base della ripresa fiscale imputata alla società, come chi scrive ritiene, oppure se tale difesa debba essere ritenuta limitata alla prova della non distribuibilità degli asseriti utili extracontabili.

A tal proposito in Dottrina (A. Contrino, *"La definitività dell'accertamento della società non può mai essere opposta al socio che ha il pieno diritto costituzionalmente tutelato di avversare tutti i presupposti del proprio successivo atto impositivo"*, in Rass. Trib. n. 5/2013) si sottolinea come neppure la cosa giudicata sostanziale nei confronti della società, possa legittimamente precludere al socio il diritto di difesa in ordine a tutti i presupposti fondativi il proprio atto impositivo e ciò in virtù dell'ordinanza della Corte Costituzionale 29.01.1998, n. 5. Per il citato Autore nel giudizio instaurato dal socio con l'impugnazione del proprio atto il ricorrente è il socio e la materia del contendere è costituita dal predetto **atto impositivo che accerta un suo maggior reddito personale**. Orbene è del tutto evidente che il socio è soggetto del tutto distinto dalla società accertata e che egli ha il pieno diritto di avversare tutti i presupposti alla base del proprio successivo atto impositivo e ciò per almeno **due fondamentali ragioni**. La prima è rinvenibile nel principio generale secondo cui il destinatario di ogni atto di accertamento ha il diritto di contestare tutti i presupposti di fatto e di diritto (nessuno escluso) su cui si fonda la pretesa fiscale mossa nei suoi confronti. La seconda ragione è che anche la definitività di un atto impositivo non può mai essere opposta ad un soggetto al quale l'Amministrazione Finanziaria non abbia personalmente rivolto la sua attività impositiva, così come non può mai